

Deliberazione della Giunta Regionale 21 gennaio 2022, n. 17-4553

Legge 238/2016, articolo 35, comma 1, lettera d). Disposizioni, a modifica delle modalita' di applicazione di cui alla D.G.R. 24-252 del 29.06.2010, sulla resa ettaro riferita all'aggiunta dello sciroppo zuccherino e dello sciroppo di dosaggio per la presa di spuma, dei vini spumanti DOCG Brachetto d'Acqui, DOCG Asti e tipologia Piemonte Brachetto della DOC Piemonte.

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

- con D.G.R. n. 24-252 del 29 giugno 2010, si stabiliva che: *“per la produzione dei vini dei disciplinari di produzione della DOCG Brachetto e della DOCG Asti e per la tipologia Spumante Piemonte Brachetto della DOC Piemonte, l'aggiunta del mosto concentrato e del mosto concentrato rettificato per la presa di spuma dei vini frizzanti e l'aggiunta dello sciroppo zuccherino e dello sciroppo di dosaggio per la presa di spuma dei vini spumanti non è aumentativa della resa di vino ad ettaro riferita alla partita di vino base (cuvée)”*

- la legge 12 dicembre 2016 n. 238 *“Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”* all'articolo 35 lettera d) definisce, in particolare, che:

“Fatte salve disposizioni più restrittive previste dai disciplinari per i vini spumanti, per i vini frizzanti e per i vini liquorosi la resa di vino ad ettaro è riferita alla partita di vino base destinato all'elaborazione. L'aggiunta del mosto concentrato e del mosto concentrato e rettificato per la presa di spuma dei vini frizzanti e l'aggiunta dello sciroppo zuccherino per la presa di spuma dei vini spumanti, nonché l'aggiunta dello sciroppo di dosaggio per i vini spumanti, è aumentativa di tale resa”;

“In assenza di disposizioni specifiche del disciplinare, le regioni e le provincie autonome possono definire con proprio provvedimento condizioni di resa diverse rispetto a quanto stabilito nella presente lettera”;

- la medesima legge 238/2016, all'articolo 39 disciplina le procedure in capo alle Regioni per gestire le produzioni di cui al suddetto articolo 35, comma 1, lettera d).

Preso atto che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Produzioni agrarie e zootecniche”, il Consorzio dell'Asti in data 18 ottobre 2021, ha inviato formale istanza (prot. di ricevimento n. 26474 del 19/10/2021) di rettifica delle disposizioni contenute nella citata D.G.R. n. 24-252 del 29 giugno 2010 in relazione alla denominazione Asti DOCG dallo stesso tutelata, motivata in conseguenza della crescente richiesta di mercato per l'ASTI spumante DOCG dell'ultimo biennio, chiedendo di considerare i quantitativi di prodotto utilizzati per la pratica enologica della presa di spuma quali aumentativi della resa riferita alla partita di vino base destinato all'elaborazione, contrariamente a quanto attualmente disposto nella medesima deliberazione.

Dato atto che, quale esito delle verifiche della suddetta Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Produzioni agrarie e zootecniche”:

- un cambio dei criteri previsti dalla D.G.R. n. 24-252 del 29 giugno 2010, finora applicati, per le produzioni degli spumanti della DOCG Asti, della DOCG Brachetto d'Acqui e della DOC Piemonte Brachetto, in caso di rese inferiori a quelle fissate dai disciplinari di produzione – secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 39 della legge 238/2016 - avrebbe implicazioni negative sugli equilibri di mercato della produzione;

- nei disciplinari di produzione della DOCG Asti e della DOCG Brachetto d'Acqui e della DOC Piemonte, non è riportata alcuna specifica in merito alle rese della partita del vino base (cuvée) dopo la presa di spuma.

Preso atto che nella riunione del Tavolo vitivinicolo, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose, di cui alla D.G.R. 8/10/2021, n. 10-3894, tenutasi il 23 dicembre 2021 (come da verbale agli atti della Direzione Agricoltura e Cibo), i soggetti presenti hanno concordato che per DOCG

Asti, DOCG Brachetto d'Acqui e della DOC Piemonte Brachetto tipologia spumante l'aggiunta del mosto concentrato e del mosto concentrato rettificato e l'aggiunta dello sciroppo zuccherino e dello sciroppo di dosaggio per la presa di spuma dei vini spumanti, non deve essere considerata aumentativa della resa del vino base in relazione alle denominazioni che non abbiano per l'annata in corso la resa vendemmiale stabilita dal disciplinare di produzione, bensì una resa del vino base ridotta che è stata disciplinata con atto amministrativo regionale.

Visto che in base all'articolo 35 lettera d) della legge 238/2016, l'applicazione della norma stessa concerne esclusivamente le produzioni la cui resa sia quella definita nel disciplinare di produzione.

Attestata l'assenza di effetti diretti ed indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio della Regione Piemonte, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046, così come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2021, n. 1-3361.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046, così come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2021, n. 1-3361.

Tutto ciò premesso;
sulla base delle considerazioni sopra espresse la Giunta Regionale con voti unanimi

delibera

- di stabilire che, ai sensi dell'articolo 35, lettera d), della legge n. 238/2016 ed in sostituzione del punto 3 del dispositivo della D.G.R. 24-252 del 29.06.2010, per la produzione dei vini della DOCG Brachetto e della DOCG Asti e per la tipologia Spumante Piemonte Brachetto della DOC Piemonte, l'aggiunta del mosto concentrato e del mosto concentrato rettificato e l'aggiunta dello sciroppo zuccherino e dello sciroppo di dosaggio per la presa di spuma dei vini spumanti è aumentativa della resa di vino ad ettaro riferita alla partita di vino base destinato all'elaborazione ad esclusione delle produzioni per cui sia stata disciplinata con atto amministrativo la riduzione della resa definita nel disciplinare di produzione;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

(omissis)